



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: info@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
TITOLO I - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	
CAPO I – NORME GENERALI	
1 2 3 4 5	Oggetto del regolamento Cimitero nel territorio comunale Piano Regolatore del cimitero Tipi di sepolture Responsabilità del Comune
CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	
6 7	Organizzazione dei servizi cimiteriali Obblighi del Responsabile del servizio del cimitero e dell'appaltatore
CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	
8 9 10 11 12 13	Disciplina del trasporto dei cadaveri Facoltà di disporre della salma e dei funerali Vigilanza per il trasporto dei cadaveri Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione Fornitura gratuita dei feretri Trasporti funebri
CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	
14 15 16 17 18 19 20	Diritto di sepoltura Sepoltura nei giorni festivi Orario di apertura del cimitero al pubblico Divieti di ingresso nel cimitero Comportamenti vietati all'interno del cimitero Riti religiosi all'interno del cimitero Deposizione di fiori e coltivazione di piante sulle tombe
CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	
21 22 23 24	Inumazioni e tumulazioni – Normativa Tombe individuali, lapidi ed epigrafi Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in loculo o celletta Inumazioni e tumulazioni – Oneri
CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
25 26 27 28 29 30	Esumazioni ed estumulazioni – Normativa Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie Rifiuti dell'attività cimiteriale Estumulazioni Esumazioni ed estumulazioni – Oneri
CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
31 32 33 34 35	Lavori privati nel cimitero Occupazione temporanea del suolo Materiale di scavo Orario di lavoro - Sospensione dei lavori Opere private - Vigilanza – Collaudo

TITOLO II - CONCESSIONI PRIVATE NEL CIMITERO

CAPO I - CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

- 36 Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
- 37 Loculi soggetti a concessione
- 38 Concessione di loculi cimiteriali
- 39 Divieto di concessione
- 40 Verifica della disponibilità di loculi

CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

- 41 Atto di concessione
- 42 Durata e tariffa delle concessioni
- 43 Concessioni per tumulazioni provvisorie

CAPO III - CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

- 44 Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
- 45 Aree soggette a concessione
- 46 Limiti alle concessioni
- 47 Divieti di concessione

CAPO IV - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI

- 48 Atto di concessione
- 49 Durata e tariffa delle concessioni
- 50 Esecuzione delle opere in concessione

CAPO V - DIRITTO ALL'USO

- 51 Aveni diritto all'uso
- 52 Ammissione alla tumulazione
- 53 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- 54 Doveri in ordine alla manutenzione

CAPO VI – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI PER L'INUMAZIONE IN AREE TRENTENNALI

- 55 Atto di concessione
- 56 Durata e tariffa delle concessioni
- 57 Smantellamento e ripristino dei manufatti

CAPO VII - CONCESSIONI - RINNOVO E RINUNCE

- 58 Rinnovo delle concessioni
- 59 Rinunce alle concessioni
- 60 Restituzioni di concessioni cimiteriali

CAPO VIII - CONCESSIONI COMUNALI – DECADENZA

- 61 Decadenza
- 62 Estinzione

CAPO IX – CELLETTE

- 63 Concessione di cellette ossario e cinerarie

	TITOLO III – OSSARIO E CINERARIO COMUNALE CAPO I - OSSARIO COMUNE - CINERARIO COMUNE
64	Ossario comune
65	Cinerario comune
66	Area spargimento ceneri
67	Affidamento, conservazione delle ceneri e tariffe
68	Norme transitorie conservazione ceneri
	TITOLO IV – NORME TRANSITORIE FINALI CAPO I – NORME TRANSITORIE
69	Censimento delle concessioni in atto
70	Regolarizzazione delle concessioni in atto
71	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
	CAPO II - NORME FINALI
72	Individuazione delle unità organizzative
73	Termine per la conclusione dei procedimenti
74	Entrata in vigore
75	Pubblicità del regolamento
76	Abrogazione di precedenti disposizioni
77	Sanzioni
78	Norma di rinvio
Allegato A	Planimetria del cimitero
Allegato B	Diritti per servizi cimiteriali
Allegato C	Tariffe per concessioni cimiteriali

TITOLO I - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in conformità e ad integrazione del:

Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile;

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Sant'Antonino di Susa e cioè:

1. i servizi funebri e cimiteriali;
2. la concessione in uso a privati di aree cimiteriali per inumazioni individuali di durata trentennale;
3. la concessione in uso, a privati e ad enti, di loculi cimiteriali, cellette ossario e cellette cinerarie;
4. la concessione in uso, a privati e ad enti di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture asistema di tumulazione (tombe di famiglia) di durata novantanovenale.

Art. 2 - Cimitero nel territorio comunale

1. Il Comune provvede al servizio di polizia mortuaria mediante il cimitero esistente nel territorio: in esso è compreso il servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nonché di ossario e di cinerario comuni.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dal Capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che espleta tali compiti tramite il personale dipendente comunale e/o la Ditta eventualmente appaltatrice del servizio.

Art. 3 - Piano regolatore del cimitero

1. L'area del cimitero è riportata nella planimetria allegato C al Regolamento, ed è divisa, in campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, in campi destinati alle inumazioni trentennali ed in spazi e aree per la costruzione di loculi, cellette ossario e cinerarie, tombe di famiglia, ossario e cinerario comunali.
2. I progetti di ampliamento del cimitero esistente devono osservare le disposizioni tecniche generali previste dal Capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 4 - Tipi di sepolture

1. Tutte le sepolture sono a pagamento, tranne per i casi di indigenza, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e modificabili dalla Giunta Comunale ed avvengono:
 - a) per inumazione in campo comune;
 - b) In aree per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in tomba di famiglia, di durata novantanovenne;
 - c) in aree con sistema di inumazione singola di durata trentennale;
 - d) in loculi individuali cinquantennali;
 - e) in cellette cinerarie trentennali;
 - f) in cellette ossario trentennali;
2. Le concessioni delle aree cimiteriali decorrono dalla data di concessione.
3. Le concessioni con finalità di autofinanziamento di opere cimiteriali decorrono dalla data della concessione.

Art. 5 - Responsabilità del Comune

Il Comune ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a cellette e a loculi, innaffiatori, ecc.), con i quali vengano arrecati danni a persone o a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 6 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali sono svolti dal personale dipendente del Comune ovvero in appalto sotto la sorveglianza e le direttive del dipendente comunale Responsabile del Servizio.
2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 7 – Obblighi del Responsabile del Servizio del cimitero e dell'appaltatore

1. Il Responsabile del Servizio del cimitero deve provvedere, oltre alla sorveglianza nei confronti dell'eventuale appaltatore di cui all'articolo precedente e di concerto con l'ufficio tecnico comunale, all'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
2. All'appaltatore, nell'eventualità di affidamento del servizio sono demandati i seguenti compiti da garantire mediante proprio personale (di seguito individuato col termine "custode"):
 - a) tenere i registri di seppellimento con relativo aggiornamento a termine di ogni servizio in conformità all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e relativa circolare 24/93;
 - b) custodire copia dei verbali di consegna dell'urna cineraria previsti dall'art. 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

- c) ritirare gli ordini di seppellimento o traslazione di salme e registrare i medesimi;
 - d) segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle sepolture private;
 - e) eseguire le disposizioni ricevute dall'Ufficio Stato Civile e dall'Ufficio Tecnico Comunale, e riferire tempestivamente agli stessi tutte le anomalie o inconvenienti sull'andamento generale o particolare del cimitero secondo le norme del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
 - f) provvedere alla sorveglianza ed alla buona tenuta del cimitero;
 - g) provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, dei campi comuni e dei loculi;
 - h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
 - i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte;
 - j) accertare che le lapidi e la coltivazione dei fiori vengano disposti nei modi e limiti stabiliti;
 - k) provvedere alle inumazioni e tumulazioni;
 - l) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni, trasportando le ossa raccolte nell'ossario comune o provvedendo alla loro tumulazione in cellette ossario;
 - m) provvedere all'apertura e chiusura di loculi e cellette;
 - n) fornire la necessaria assistenza e prestazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - o) sorvegliare i cadaveri nel prescritto periodo di osservazione ovvero di esposizione per il riconoscimento;
 - p) provvedere ad ogni altra incombenza prevista nel capitolato d'appalto.
3. Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. Deve indossare la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose, prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
 4. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nel Cimitero opere o provviste per conto terzi, di alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.
 5. La trasgressione a queste disposizioni è motivo di sanzione disciplinare ai sensi del vigente C.C.N.L. Enti Locali, qualora operata da personale dipendente.
 6. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963 n. 292 e s.m.i. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al D.M. 4/10/1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e

seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 10 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 11 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto dei cadaveri di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

Art. 12 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti.
2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e sulla base di una relazione dei servizi sociali.

Art. 13 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Comune può assicurare gratuitamente, in forma semplice ma decorosa, il trasporto delle salme delle persone indigenti alle stesse condizioni previste dal precedente art. 12.

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 14 – Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero, nel campo comune sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nel Comune di Sant'Antonino di Susa al momento della morte la propria residenza.
2. Nei loculi, nelle cellette ossario e cinerarie, nell'area spargimento ceneri e nel cinerario comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nel Comune di Sant'Antonino di Susa al momento della morte, la propria residenza. Sono inoltre ricevute le salme:

- a) di persone non residenti al momento del decesso, ma che lo siano state in passato per almeno venti anni (anche non consecutivi);
- b) di nati nel Comune di Sant'Antonino di Susa, intendendo come tali anche i residenti dalla nascita per effetto della iscrizione anagrafica dei genitori così come previsto dal DPR 30.5.1989 n. 223;
- c) di persona residente in altro Comune il cui coniuge, ascendente e/o discendente, e/o convivente e/o collaterale entro il 2° grado sia residente ovvero già inumato ovvero già tumulato nel Cimitero del Comune di Sant'Antonino di Susa.

Le salme di cui alle lett. a), b), c) saranno inumate ovvero tumulate seguendo il normale ordine di inumazione o tumulazione; per le tumulazioni la vicinanza al coniuge o al convivente sarà consentita ove possibile.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi in vita diritto al seppellimento in una sepoltura privata a sistema di tumulazione (tomba di famiglia).
4. Sono altresì ammessi al seppellimento gli arti di persone sottoposte ad interventi chirurgici di amputazione purché ricorrano i requisiti dalla lettera a) alla lettera c) del comma 2.

Art. 15- Sepoltura nei giorni festivi

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il Sindaco potrà autorizzarle.
3. I feretri trasportati al cimitero nei suddetti giorni festivi saranno custoditi nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 16- Orario di apertura del cimitero al pubblico

1. L'orario di apertura del cimitero comunale è il seguente:

Orario invernale dalle ore 08:30 alle ore 17:00
Orario estivo dalle ore 08:00 alle ore 19.30

2. Il Responsabile del servizio, in relazione ad esigenze particolari, sentito il Sindaco, con apposito provvedimento potrà apportare ai suddetti orari temporanee modifiche.

Art. 17- Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 18- Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre armi;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi e volantini d'ogni sorta: tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - j) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 19- Riti religiosi all'interno del cimitero

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per un defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle Confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 20 – Deposizione di fiori e coltivazione di piante sulle tombe

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori e piantare piante; le piante devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - non superare il metro di altezza;
 - non uscire dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine né con la chioma né con le radici;
 - non arrecare danno alle strutture cimiteriali né con la chioma né con le radici.
2. La cura dei fiori e delle piante ornamentali spetta al concessionario.
3. Nel caso in cui questi non vi provveda, previa diffida, l'Ente, effettuate le manutenzioni ritenute opportune e necessarie, gliene addebiterà i relativi costi.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 21- Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative del presente regolamento.
2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri al custode del cimitero.

Art. 22 – Tombe individuali, lapidi e epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Nel campo comune e nelle aree per inumazione trentennali e private le tombe devono rispettare i seguenti parametri:

- a) devono essere allineate con quelle preesistenti, rispettare la larghezza dei vialetti e le tracciature già esistenti realizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) le dimensioni dell'area concessa sono pari a cm. 200 x 140; all'interno della medesima area, la tomba dovrà avere dimensioni di cm. 200 x 100 con due spazi laterali di cm. 20 cadauno per consentire il passaggio fra una tomba e l'altra;
- c) i manufatti collocati sulle sepolture non possono avere un'altezza superiore a cm.100.

Prima di manomettere l'area concessa è fatto obbligo al concessionario di contattare l'Ufficio Tecnico Comunale per verificare l'esatto posizionamento della tomba.

2. E' vietata la realizzazione di tombe, la posa di copritomba, l'installazione di lapidi e di ornamenti vari, fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e comunque sino ad avvenuto assestamento del terreno.
3. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi dimensioni non superiori a quelle previste al punto 1. del presente articolo.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altra lingua purché il testo contenga la traduzione in italiano.
6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario e cinerarie invece devono essere indicati solo il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Se nelle cellette ossario e cinerarie sono contenute più cassette o urne possono essere indicati tutti i nomi.

Art. 23- Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in loculo o celletta

1. I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.
2. E' consentito a chi ne facesse richiesta, così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:
 - a) all'interno di ogni loculo è possibile collocare cassette ossario o urne cinerarie fino a capienza;
 - b) i resti mortali o le ceneri possono essere inseriti col feretro, purché tra questi vi siano rapporti di coniugio, di parentela entro il 1° grado in linea retta e 2° grado in linea collaterale, oppure di convivenza (dimostrabile anagraficamente);
 - c) il richiedente, per la collocazione dei resti mortali o delle ceneri dovrà versare l'importo appositamente stabilito dall'Amministrazione Comunale;
 - d) l'apertura del loculo dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza del coordinatore sanitario in caso fosse necessario; qualora non fosse constatata la perfetta tenuta del feretro occorrerà provvedere alla sua sistemazione o sostituzione.
3. L'introduzione delle predette cassette ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale preposto.

4. E' fatto divieto di introdurre cassette con resti mortali in sepolture a inumazione.
5. E' consentito a chi ne facesse richiesta, l'introduzione di una cassetta ossario o di un'urna cineraria all'interno di un loculo già concesso e non ancora utilizzato, previo pagamento della tariffa appositamente stabilita. L'inserimento di più cassette o urne sarà valutato dal Responsabile del Servizio.

Art. 24- Inumazioni e tumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni ed alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, secondo le tariffe vigenti al momento delle operazioni medesime. Solo nel caso di tombe di famiglia, è possibile provvedervi direttamente, previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25- Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 26- Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dal campo comune potranno essere eseguite in ogni periodo dell'anno escludendo i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

1. Tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Responsabile del Servizio sarà affisso all'ingresso del Cimitero, all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web nonché in altri luoghi di affissione delle comunicazioni istituzionali, un avviso con le date di effettuazione delle esumazioni ordinarie.
2. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai familiari, l'avviso con l'indicazione del giorno e dell'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Delle operazioni di esumazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe di famiglia nel cimitero di Sant'Antonino di Susa o di altro Comune. In questo caso le ossa devono essere raccolte in apposite cassetine di zinco.
4. Nel caso non siano stati rintracciati parenti in occasione dell'esumazione e non vi siano disposizioni per la destinazione dei resti, essi, prima di essere depositati nell'ossario comune, saranno raccolti in apposita cassetina sigillata, riportante nome, cognome, luogo, data di nascita e data dell'esumazione del defunto e conservati per un periodo di 12 mesi in idoneo locale chiuso e protetto da eventuali intrusioni, all'interno del cimitero, al fine di consentirne la destinazione nel caso in cui, entro il periodo suddetto venisse rintracciato o si presentasse qualche parente per l'indicazione di una destinazione alternativa dei resti. Trascorso tale periodo di 12 mesi, i resti saranno depositi nell'ossario comune. Di ogni operazione dovrà essere redatto e conservato agli atti apposito verbale.

5. Qualora, in occasione dell'esumazione venga accertata l'incompleta mineralizzazione del cadavere, la rotazione viene prolungata di un ulteriore quinquennio. Tale prolungamento sarà soggetto al pagamento dell'apposita tariffa. In alternativa la salma non mineralizzata può essere inviata alla cremazione su autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 27 - Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 28 - Rifiuti dell'attività cimiteriale

Fino alla completa attuazione del D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, sia i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, sia i vestiti ed i resti dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN-ECO del 25/6/1992 e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Art. 29 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 e fatto salvo il disposto di cui all'art. 88 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 30 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ordinarie decennali sono svolte dal Comune che addebiterà ai familiari, gli oneri. Nel caso in cui esse siano richieste dal concessionario o suoi aventi causa sono eseguite dal Comune a spese dei richiedenti.

CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 31 - Lavori privati nel cimitero

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza il permesso di costruire o la SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
2. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 32 - Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia.

2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 33 - Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno. L'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 34 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare un orario di lavoro corrispondente a quello di cui all'art. 16.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 7 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 35 - Opere private - Vigilanza - Collaudo

Nel caso di lavori relativi ad opere private, per eventuali allacciamenti al contatore ENEL comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad applicare un rimborso spese forfetario.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

TITOLO II - CONCESSIONI PRIVATE NEL CIMITERO

CAPO I

CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Art. 36 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di cui al presente capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all' art. 824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Art. 37- Loculi soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 38 – Concessione di loculi cimiteriali

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è disciplinata dal precedente articolo 14, comma 1, comma 2, comma 3 lettere a), b), c);
2. Eventuali richieste non rientranti nel precedente art. 14 saranno esaminate, previa motivazione adeguata, e deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 39 - Divieto di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere oggetto di lucro o speculazione; quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti, il diniego della disponibilità di loculi, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà comunicata agli interessati.

Art. 40 – Verifica della disponibilità di loculi

1. Il Responsabile del Servizio, entro il 30 giugno di ciascun anno, verificherà il numero dei loculi ancora disponibili. Nel caso in cui il numero dei loculi disponibili fosse inferiore al numero delle morti verificatesi nel corso dell'anno, le nuove concessioni saranno riservate esclusivamente alle salme delle persone decedute.
2. La situazione di eventuale carenza dei loculi dovrà essere tempestivamente comunicata dal Responsabile del Servizio al Sindaco con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Art. 41 - Atto di concessione

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 37 sono disposte, a seguito di domanda, con scrittura privata stipulata tra il concessionario e il Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili procedendo dal basso verso l'alto e successivamente dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
3. In caso di autofinanziamento si osserverà come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di contemporaneità di domande, qualora nessuno degli istanti voglia recedere, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da effettuarsi entro i due giorni successivi non festivi, alla presenza degli interessati.

Art. 42 - Durata e tariffa delle concessioni

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee e hanno la durata di anni cinquanta.
2. Alla scadenza della concessione, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

3. Alle concessioni verranno applicate le tariffe in vigore al momento della domanda di concessione.

Art. 43 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

La concessione di loculi per tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Responsabile comunale del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore a due anni;
- c) nel caso di loculi non ancora concessi dal Comune a terzi, che venga stipulato regolare contratto di concessione, ovvero nel caso di loculi già concessi ma non ancora utilizzati, che il concessionario autorizzi la tumulazione provvisoria con atto scritto;
- d) nella sola ipotesi di loculo non ancora concesso, che venga versato al Comune il canone di concessione rapportato al 1 % della tariffa di cui al precedente articolo 42 comma 3 per ogni mese di concessione.

CAPO III CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

Art. 44 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali

Le concessioni di cui al presente Capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Art. 45 - Aree soggette a concessione

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto.

Art. 46 - Limiti alle concessioni

1. La concessione di aree cimiteriali alle famiglie, in applicazione del presente regolamento, è disciplinata dal precedente art. 14.
2. La stessa area può essere concessa anche a più famiglie, a enti e a comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nel precedente art. 14 saranno esaminate, previa adeguata motivazione, e deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 47- Divieti di concessione

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere oggetto di lucro o speculazione.

CAPO IV PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI AREE CIMENTERIALI

Art. 48 - Atto di concessione

Le concessioni di aree cimiteriali sono disposte, a seguito di domanda, con scrittura privata stipulata tra il concessionario ed il Responsabile dell'area amministrativa e sono limitate alle sole aree indicate nella allegata planimetria quali "Aree da concedere ai privati, enti e associazioni", distintamente per:

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) campi di inumazione.

Art. 49 - Durata e tariffa delle concessioni

1. Le concessioni sono sempre temporanee e hanno la durata di:
 - novantanove anni per le sepolture a sistema di tumulazione individuale (tombe di famiglia);
 - cinquant'anni per i loculi;
 - trent'anni per le cellette ossario e cinerarie;
 - trent'anni per le aree ad inumazione a pagamento;
 - dieci anni (durata minima) per il campo comune.
2. Alla scadenza della concessione, non sarà possibile il rinnovo e le aree, i loculi e le cellette torneranno nella piena disponibilità del Comune. Le tombe di famiglia potranno essere nuovamente concesse a seguito di asta pubblica, in base al valore economico attribuito dall'Ufficio Tecnico Comunale e con diritto di prelazione per i discendenti del concessionario originario.
3. Alle concessioni sarà applicata la tariffa in vigore al momento della domanda della concessione stessa..

Art. 50- Esecuzione delle opere in concessione

1. Le concessioni in uso per la costruzione di tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita esecuzione delle opere che devono iniziare entro un anno dalla data di concessione e terminare entro i tre anni successivi, pena la decadenza.
2. La costruzione di sepolture private (tombe di famiglia) è soggetta all'ottenimento del permesso di costruire e deve rispettare le disposizioni del regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del presente regolamento e del piano regolatore cimiteriale.
3. Le aree per la costruzione delle tombe di famiglia hanno dimensione di cm. 160 x cm. 400. L'altezza dei manufatti sopra edificati deve essere pari a mt. 4,40 o coincidente con il confinante preesistente.
4. I manufatti funerari devono essere costruiti con adeguato accesso esterno ed in modo da rendere agevole l'utilizzo di mezzi meccanici per la collocazione delle salme. In ogni caso la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. E' vietata la messa a dimora di piante di qualsiasi tipo sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'area concessa.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 2.

6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare una comunicazione all'ufficio comunale preposto.
7. Per le aree già concesse da oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa diffida al concessionario o ai suoi aventi titolo, si dichiarerà la decadenza qualora il concessionario non provveda a dare inizio all'opera entro un anno e a terminarla entro tre; in caso di inadempienza l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune e al concessionario o agli aventi titolo, verrà rimborsata una quota pari alla tariffa corrisposta al momento della concessione penalizzata di un terzo. Qualora invece esista già un manufatto e il concessionario non provveda ad ultimarlo, entro i termini di cui sopra, oppure a demolirlo restituendo l'area libera, si procederà ai sensi dell'art.61 lettera g).

CAPO V DIRITTO ALL'USO

Art. 51 - Aventi diritto all'uso

1. Il diritto alla tumulazione o all'inumazione in tomba di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così come può stabilire maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione entro un anno devono designare un responsabile che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, e su proposta del responsabile del servizio, provvede a tale designazione il Sindaco.
5. Il titolare della concessione che trasferisca la propria residenza, deve aggiornare il proprio indirizzo presso l'ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, comprovate con apposita dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione.

Art. 52 - Ammissione alla tumulazione

1. Nei loculi e nelle cellette concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri delle persone e i feti, ovunque deceduti, o già altrove sepolti, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria alla loro tumulazione nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla tumulazione stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 53 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 54 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - delle eventuali opere aggiuntive per i loculi;
 - delle opere relative alle sepolture realizzate in aree in concessione;Deve altresì provvedere ad eseguire i restauri e le opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili o opportune per ragioni di decoro, sicurezza od igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile comunale del servizio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti e al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO VI PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI PER L'INUMAZIONE IN AREE TRENTENNALI

Art. 55 - Atto di concessione

Le concessioni per l'inumazione in aree cimiteriali sono disposte, a seguito di domanda, con scrittura privata stipulata tra il concessionario ed il Responsabile dell'area amministrativa.

Art. 56 - Durata e tariffa delle concessioni

1. Per le aree trentennali doppie già assegnate e occupate da una sola salma, nel caso in cui il secondo decesso avvenga dal 16° al 30° anno di durata della concessione è comunque garantita l'inumazione della salma per quindici anni. Per ogni anno eccedente la durata della concessione dovrà essere corrisposto un diritto pari ad una percentuale dell'ultima tariffa prevista dal Regolamento (€ 1.000,00 per residenti, € 2.000,00 per non residenti) calcolata in proporzione al periodo eccedente. Nel caso in cui il secondo decesso avvenga dopo la scadenza della concessione, non essendo possibile il rinnovo, non sarà consentita l'inumazione della salma.

Alla scadenza del trentesimo anno o del quindicesimo di proroga, la concessione non sarà più rinnovabile.

2. Alla scadenza della concessione, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.
3. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della richiesta.

Art. 57 - Smantellamento e ripristino dei manufatti

1. Al momento dell'inumazione della seconda salma, nel caso di aree doppie trentennali, le opere di smantellamento e ripristino dei manufatti già esistenti sono a carico del concessionario; spetta all'ente unicamente il lavoro di scavo e copertura della fossa.
2. Quanto disposto al punto 1), si intende applicato anche al caso delle aree doppie di durata cinquantennale attualmente esistenti nel Cimitero Comunale.

CAPO VII CONCESSIONI - RINNOVO E RINUNCE

Art.58 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni al raggiungimento della loro scadenza non potranno essere rinnovate.

Art. 59 - Rinunce alle concessioni

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario e/o da tutti gli aventi diritto.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculi, aree trentennali e cellette quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, resti o ceneri. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa vigente al momento dell'acquisto, con una penalizzazione di un terzo. Nel caso in cui, la sepoltura sia stata già occupata e la salma venga trasferita in altra sede o in altro Cimitero, la rinuncia non comporta alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna ed è irrevocabile.
3. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza e/o scadenza, quando:
 - a) i lavori di costruzione non sono ancora iniziati;
 - b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o abbia interamente costruito il manufatto e lo stesso risulti libero da salme, resti o ceneri.
4. Nel caso previsto dal comma 3 lettera a) verrà riconosciuto al concessionario o agli aventi titolo, una quota pari alla tariffa corrisposta al momento della concessione penalizzata di un terzo.
5. Nel caso previsto dal comma 3 lettera b), verrà corrisposto il rimborso di cui al punto 4 fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il ripristino dell'area. Qualora l'Amministrazione riterrà opportuno mantenere le opere già realizzate, si procederà altresì alla restituzione di una somma a titolo di indennizzo per le sole opere costruite, pari al valore economico attribuito al manufatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza che il concessionario rinunciante possa vantare diritti alcuni e senza possibilità di eventuali contestazioni in merito da parte dello stesso. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato, oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta non inferiore al 10%.

6. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi sei anni dalla concessione.
7. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posti dal concessionario.

Art. 60 - Restituzione di concessioni cimiteriali

In caso di necessità individuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, l'Amministrazione può richiedere la restituzione delle concessioni cimiteriali mai utilizzate (aree, loculi, cellette ossario o cinerarie) riconoscendo il rimborso dell'intera tariffa corrisposta a suo tempo dal concessionario con la penalizzazione di un terzo.

CAPO VIII CONCESSIONI COMUNALI - DECADENZA

Art. 61 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art.50 del presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - f) in caso di traslazione di salme, resti o ceneri in altra sepoltura come anche in caso di concessioni a sepoltura individuale che non vengono occupate a seguito del decesso del concessionario il quale viene sepolto in altro cimitero o in altro luogo del cimitero comunale;
 - g) quando la costruzione non venga ultimata entro tre anni dalla data di inizio lavori. In tal caso verrà riconosciuto al concessionario o agli aventi titolo un rimborso della tariffa corrisposta al momento della concessione penalizzata di un terzo, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il ripristino dell'area.
Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno mantenere le opere già realizzate, si procederà altresì alla restituzione di una somma a titolo di indennizzo per le sole opere costruite, pari al valore economico attribuito al manufatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza che il concessionario rinunciante possa vantare diritti alcuni e senza possibilità di eventuali contestazioni in merito da parte dello stesso. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato, oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta non inferiore al 10%. Qualora l'Amministrazione Comunale non sia interessata all'opera, al concessionario non spetterà alcun rimborso, dovendo il Comune provvedere alla demolizione.
2. La decadenza della concessione nei casi previsti nei punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. Dello stato di abbandono viene data notizia anche mediante affissione di apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi tre. Trascorsi senza esito i suddetti tre mesi, sarà dichiarata la decadenza che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Area in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.
5. Il Comune disporrà o la demolizione delle opere o il restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere delle sepolture decadute nella piena disponibilità del Comune.
6. La concessione così liberata ed eventualmente restaurata, ritornerà nella piena disponibilità del Comune e potrà nuovamente essere data in concessione.

Art. 62 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.9.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO IX CELLETTE

Art. 63 - Concessione di cellette ossario e cinerarie

1. Il Comune concede l'uso di cellette ossario e cinerarie, per la durata di anni 30 dietro pagamento del corrispettivo in base alle tariffe vigenti.
2. In ogni celletta ossario possono essere tumulati i resti di salma di persona inumata nel campo comune trascorso il turno di rotazione decennale, o proveniente dalle altre sepolture allo scadere della concessione; nelle cellette ossario già occupate possono essere tumulate urne cinerarie fino a capienza secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b); nelle cellette ossario e cinerarie sono tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, i prodotti abortivi e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
3. Le concessioni di cellette ossario e cinerarie sono assegnate, come i loculi, procedendo dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso partendo da sinistra verso destra e non sono concedibili a viventi.

TITOLO III - OSSARIO E CINERARIO COMUNALE

CAPO I OSSARIO COMUNE - CINERARIO COMUNE

Art. 64 - Ossario Comune

Nel cimitero, ai sensi dell'art.67 del D.P.R. n. 285/90, è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni,

per i quali le persone interessate non abbiano altrimenti provveduto, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero. L'ossario comune è costituito da un manufatto costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 65 - Cinerario comune

1. Nel cimitero, ai sensi dell'art.80 comma 6 del D.P.R. n. 285/90, è istituito un cinerario comune, costituito da un manufatto unico insieme all'ossario comune e destinato alla raccolta ed alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altre destinazioni.
2. Le urne cinerarie possono altresì essere accolte in cappelle o templi appartenenti a enti morali. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile ed offrire garanzia contro ogni profanazione.

Art. 66 - Area spargimento ceneri

Nel cimitero è istituita un'area di spargimento delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione.

Art. 67 - Affidamento, conservazione delle ceneri e tariffe

1. Si rimanda al regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri approvato con apposita deliberazione consigliare.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna o esterna al cimitero sono dovuti i diritti appositamente stabiliti.

Art. 68 - Norme transitorie conservazione ceneri

In attesa dei lavori di adeguamento dell'area di dispersione delle ceneri è consentita la collocazione temporanea dell'urna in locale apposito individuato presso il cimitero comunale.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

Art. 69 - Censimento delle concessioni in atto

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

la raccolta di tutte le concessioni in atto;

la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di loculi ed aree cimiteriali»;

la regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 70 - Regolarizzazione delle concessioni in atto

1. Tutte le concessioni eventualmente in essere e non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 71 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 68, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento della tariffa di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi o dell'area, da desumere dagli atti di ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi o dell'area, da desumere dagli atti di ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.
5. Se dal censimento di cui al precedente art. 67 si evidenziassero situazioni particolarmente complesse e non regolarizzabili con le modalità previste nei precedenti commi, si potrà provvedere con modificazioni od integrazioni al presente Regolamento.

CAPO II NORME FINALI

Art. 72 - Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
2	Concessione di aree cimiteriali a sistema di tumulazione o inumazione	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
3	Permessi a costruire e SCIA	AREA TECNICA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 73 - Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali.....30
2	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività30
3	Concessione di aree per inumazione per famiglie e collettività e per inumazioni individuali30

Art. 74 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 75 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 76 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 77 - Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 78 - Norma di rinvio

Eventuali domande da parte dei richiedenti la concessione di aree cimiteriali - per tombe di famiglia, inumazione nel campo comune o trentennale - di loculi, di cellette cinerarie, di cellette ossario relativamente a casi non espressamente contemplati e disciplinati dal presente Regolamento saranno esaminate, motivate e accolte con apposita deliberazione, dalla Giunta comunale, purché non in contrasto con il DPR n. 285/1990 e con altre disposizioni di leggi statali e regionali in materia.